



Fondazione
Accademia dell'Artigianato

STATUTO

ART. 1

(Denominazione)

È costituita una Fondazione con fini culturali, formativi e di animazione economica territoriale, denominata: FONDAZIONE ACCADEMIA DELL'ARTIGIANATO.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalla normativa vigente.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2

(Sede)

La Fondazione ha sede nel Comune di Este.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3

(Scopo)

La Fondazione intende costantemente perseguire azioni di promozione, valorizzazione, diffusione dell'artigianato e della piccola impresa, guardando segnatamente ai contenuti culturali e tradizionali, ma anche innovativi e creativi degli imprenditori e dei loro collaboratori, di concerto con le loro organizzazioni rappresentative nel territorio.

Tali azioni possono essere perseguite anche attraverso l'insegnamento, l'educazione, la formazione, la formazione continua e la relativa promozione nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante l'attivazione di corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, eventualmente propedeutici di specializzazione e/o di aggiornamento, in ciò ponendosi quale centro di formazione a distanza ed in rete con altre realtà formative/didattiche nazionali ed estere.

In particolare la Fondazione intende:

- valorizzare culturalmente l'artigianato artistico;
- formare giovani tecnicamente e culturalmente preparati per stimolare l'evoluzione tecnica ed artistica dei mestieri tradizionali, capaci di progettare un prodotto e di costruirlo con tecniche artigianali;
- offrire percorsi, autonomamente o in collaborazione con altri Enti (Istituti Universitari, Centri di formazione, Scuole, ecc.), atti a formare nuove competenze di *management* e gestione di aziende, Associazioni di rappresentanza, Enti Pubblici, ecc.;
- codificare e trasferire alle nuove generazioni di imprenditori esperienze e tecniche proprie di maestri artigiani ed artisti, al fine di assicurare continuità ad un prezioso patrimonio di manualità e di cultura.

ART. 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e/o complementari a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- g) promuovere e organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e ogni altra iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra Fondazione, altri operatori degli stessi settori e i pubblici di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- i) svolgere ogni altra attività idonea e/o funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5

(Vigilanza)

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza prevista dall'art. 25 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

ART. 6

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai soci aderenti o da terzi;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del

- patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici o privati.

ART. 7

(Fondo di gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali, o da altri Enti Pubblici o privati;
- d) dai contributi dei Soci Fondatori, così come dei Soci aderenti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 8

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione compilerà, secondo le norme di legge, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che verrà convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio sarà accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il documento programmatico previsionale ed il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

È vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 9

(Soci della Fondazione)

I soci della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori
- Soci Aderenti.

ART. 10

(Soci Fondatori)

Sono Fondatori, in quanto promotori dello studio e del progetto per la valorizzazione della Fondazione:

- 1) Comune di Este

- 2) Provincia di Padova
- 3) Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
- 4) Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP)
- 5) Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto (FRAV)
- 6) Unione Artigiani della Provincia di Padova
- 7) Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza
- 8) Comune di Casale di Scodosia
- 9) Comune di Ponso.

ART. 11

(Soci Aderenti)

Possono ottenere la qualifica di Soci Aderenti Enti Pubblici, Accademie, Università, persone fisiche singole o associate, persone giuridiche pubbliche o private, enti privati, maestri artigiani e artisti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Socio Aderente vale per il periodo per il quale sia stato regolarmente versato il contributo.

ART. 12

(Soci Fondatori e Soci Aderenti: coinvolgimento nella gestione)

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile differenziazione del contributo annuale di gestione e la suddivisione fra diverse dimensioni di Soci.

ART. 13

(Prerogative dei Soci della Fondazione)

La qualifica di socio della Fondazione dà diritto ad esserne parte attiva in considerazione della necessità ed importanza delle Istituzioni o dei soggetti di appartenenza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere la base partecipativa più larga possibile. I soci possono, con modalità decise dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, così come consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative organizzate dalla Fondazione.

ART. 14

(Esclusione)

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Probi Viri, decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, l'eventuale esclusione di un socio in caso di grave e reiterato inadempimento di obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto o dal Codice Civile.

ART. 15

(Organi della Fondazione)

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci, siano essi Fondatori o Aderenti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore Generale
- il Collegio dei Revisori dei Conti

- il Collegio dei Probi Viri.

ART. 16

(L'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci Fondatori e Aderenti viene convocata su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo lettera raccomandata o alternativamente a mezzo fax o posta elettronica, purché ne sia garantita la sua ricezione, almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea, nominato il segretario, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, o da altra persona delegata.

L'Assemblea dei Soci Fondatori e Aderenti è composta dai soggetti di cui agli articoli 10 e 11 del presente Statuto e si riunisce almeno due volte l'anno.

Essa è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci di cui agli artt. 10 e 11 del presente Statuto.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea viene ordinariamente convocata entro il 30 novembre di ogni anno per approvare il documento programmatico previsionale ed il bilancio di previsione, entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il bilancio consuntivo.

L'Assemblea dei Soci è l'organo massimo della Fondazione che, oltre che formulare indicazioni e orientamenti strategici sugli obiettivi della Fondazione, delibera specificatamente su:

- a) documento programmatico previsionale e bilancio di previsione;
- b) bilancio consuntivo;
- c) nomina del Consiglio di Amministrazione;
- d) determinazione di eventuali gettoni di presenza ai consiglieri di amministrazione e di indennità al Presidente;
- e) nomina del Collegio dei Revisori;
- f) compensi per i componenti il Collegio dei Revisori;
- g) modifiche statutarie;
- h) eventuale scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio
- i) nomina del Collegio dei Probi Viri.

ART. 17

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove membri nominati dall'Assemblea dei Soci. Per almeno un terzo i consiglieri saranno nominati dai Soci Fondatori. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli sentito il Collegio dei Revisori. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, alla quale ne va proposta la ratifica. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso l'Assemblea deve essere convocata con urgenza, sentito il Collegio dei Revisori, dal Presidente, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Tutti i membri restano in carica cinque esercizi. L'assenza ingiustificata per tre consigli comporta la decadenza del consigliere, il cui sostituto può essere cooptato dal Consiglio stesso e rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ferme restando le competenze dell'Assemblea.

A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, provvede a:

- a) dare attuazione alle linee generali della Fondazione ed ai relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) predisporre il documento programmatico previsionale, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea dei Soci;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili ed immobili;
- d) deliberare sulle richieste di nuove adesioni, assumere dipendenti, nominare collaboratori;
- e) nominare fra i componenti il Consiglio il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- f) approvare il regolamento interno della Fondazione;
- g) nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione, la qualifica e la durata del rapporto;
- h) deliberare le esclusioni di cui all'art. 14;
- i) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente e, su proposta di quest'ultimo al Direttore Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte.

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto, oltre al rimborso delle spese vive, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione dell'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori. Al Presidente può essere riconosciuta una indennità di carica.

ART. 18

(Convocazione e quorum)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo email o fax, con almeno dieci giorni di preavviso in via ordinaria. Saranno sufficienti due giorni di preavviso per le convocazioni urgenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità

previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

ART. 19

(Il Presidente)

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente cessa al termine del proprio mandato di consigliere.

ART. 20

(Il Direttore Generale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della Fondazione, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Direttore Generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento della attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di documento programmatico previsionale, di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore Generale provvede alla assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 21

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sono quelle previste dalle leggi in materia.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

ART. 22

(Il Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci, che nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

Le funzioni del Collegio dei Probi Viri sono quelle previste dalle leggi in materia.

I membri del Collegio dei Probi Viri restano in carica cinque esercizi.

ART. 23

(Scioglimento)

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devo-

luto, con deliberazione dell'Assemblea, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 24

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione delle modifiche al presente Statuto i consiglieri di amministrazione in carica decadranno con decorrenza dalla data in cui è convocata l'Assemblea per nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.